



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
Provincia di Bari

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 108

OGGETTO: Incarico legale per impugnazione sentenza del T.A.R. Puglia n.2485/2007.

SETTORE: Segreteria – AA.GG.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Per quanto concerne la regolarità tecnica sulla proposta di questa deliberazione ha espresso il parere: favorevole

Dott. Pasquale Mazzone

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZE

Per quanto concerne la regolarità contabile sulla proposta di questa deliberazione ha espresso il parere: favorevole **IMP. 258/108**

Dott. Giuseppe Di Biase

IL SEGRETARIO GENERALE

Esprime il parere di conformità ai sensi dell'art. 97 – comma 2 – del D/Lgs. n. 267/2000: favorevole

Dott. Pasquale Mazzone

L'anno **duemilaotto**, il giorno **due** del mese di **aprile**, alle ore **9,00** e seguenti, in Canosa di Puglia, nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Francesco VENTOLA	Sindaco	P
Marisa ROSA	V. Sindaco	p
Nicola CASAMASSIMA	Assessore	p
Pasquale DI GIACOMO	Assessore	P
Michele MARCOVECCHIO	Assessore	P
Nunzio PINNELLI	Assessore	A
Giuseppe SCARINGELLA	Assessore	P
Anna Maria Rosaria TODISCO	Assessore	P
Daniela TRAVISANI	Assessore	P
Michele VITRANI	Assessore	P
Alfonso Sabino MALCANGIO	Assessore	P

Assiste il Segretario Generale dott. Pasquale Mazzone

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ha dichiarato aperta la seduta.

LA GIUNTA

Premesso che:

- con atto notificato a questo Comune in data 5.5.2005, i Signori Mastrangelo Michele e Filippo proposero ricorso al T.A.R. Puglia per l'annullamento dei provvedimenti del Dirigente del Settore Edilizia ed Attività Produttive del Comune di Canosa, recanti diniego al rilascio di permesso di costruire per la esecuzione, previa demolizione dell'esistente, di un fabbricato per civile abitazioni in viale 1° Maggio e di ogni altro provvedimento correlato, nonché per il risarcimento del danno ingiusto causato dalla illegittimità del diniego;
- con deliberazione di G.C. n.173 del 26.5.2005, questo Ente si costituiva in giudizio, conferendo il relativo incarico all'Avv. Giuseppe Limongelli;
- con nota del 24.10.2007, pervenuta a questo Comune in data 25.10 ed acquisita al n.32284 di protocollo, il predetto legale ha trasmesso la sentenza n.2485/2007, con la quale il T.A.R. i Bari ha accolto il ricorso proposto dai signori Mastrangelo;
- rispettivamente in data 5 e 9.11.2007, l'ufficio Contenzioso chiedeva, al Dirigente del Settore Edilizia ed Attività Produttive e all'Avv. Limongelli, parere in ordine all'opportunità per questo Ente di impugnare la citata sentenza;
- l'Avv. Limongelli, con lettera del 19.11.2007, acquisita al n.35069 di protocollo, ha evidenziato che l'Organo Giudicante "ha emesso un convincimento non di legittimità ma di mero merito e cioè effettuando valutazioni proprie e sganciandosi da qualsivoglia vincolo procedurale". Infatti, dalla medesima nota si evince che il TAR Bari non ha censurato il procedimento logico-giuridico a base della linea difensiva posta in essere da questo Comune, bensì ha ritenuto ininfluenza, ai fini della perfezione del processo di produzione documentale imposto ai Mastrangelo, il deposito dell'ultimo documento in data 8 marzo, anziché entro il 3 marzo.
- il predetto legale, quindi, ha comunicato di ritenere l'appello proponibile "contestando la importanza del documento prodotto l'8 marzo con la consequenziale dimostrazione che il procedimento di produzione documentale si è certamente concluso l'8 marzo e non il 3 marzo" e ha sottolineato, inoltre, che, "stante la natura di Organo di legittimità, il Consiglio di Stato non potrebbe esprimere pareri di opportunità circa l'importanza o meno di un documento ma dovrebbe dichiarare se la documentazione richiesta è completa o meno anche se manca un solo documento, importante o meno che sia";.

Visto il parere favorevole all'impugnazione della sentenza del T.A.R. Puglia n.2485/2007, espresso dal Dirigente del Settore Edilizia ed Attività Produttive con nota del 4.12.2007, prot. n.36604;

Ritenuto, pertanto, di dover ricorrere in appello avverso la citata sentenza, conferendo il relativo incarico agli avvocati Giuseppe Limongelli e Fulvio Mastroviti, in forma congiunta e, se del caso, disgiunta;

Vista la deliberazione di G.C. n.22 del 18.1.2008 con la quale sono state approvate le tariffe da applicare per la liquidazione del corrispettivo spettante agli Avvocati difensori del Comune;

Visto che sulla proposta di questa deliberazione, predisposta dall'Ufficio Contenzioso, hanno espresso parere favorevole:

- in ordine alla sola regolarità tecnico-amministrativa, il Dirigente del Settore Segreteria e AA.GG., sulla base dell'istruttoria favorevolmente conclusa dal responsabile del procedimento;

- il Dirigente del Settore Finanze, in linea contabile;
- di conformità, il Segretario Generale, ai sensi dell'art.97 – 2° comma – del D.Lgs n.267/2000;

Applicate le disposizioni contenute nel D.Lgs. n.267 del 18/8/2000;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1. di promuovere ricorso in appello avverso la sentenza n.2485/2007, emessa dal T.A.R. Puglia, conferendo il relativo incarico agli avvocati Giuseppe Limongelli di Canosa e Fulvio Mastroviti di Bari, in forma congiunta e, se del caso, disgiunta;
2. di dare atto che la spesa presunta di € 3.000,00, occorrente per l'esecuzione di questo provvedimento, verrà assunta con successiva determinazione dirigenziale, con impegno sul cap. 124 del PEG 2008, ripartendola al 50% fra i due professionisti;
4. di stabilire che, in favore dei predetti professionisti sarà liquidato un corrispettivo unico, calcolato mediante applicazione delle tariffe approvate con il succitato atto deliberativo n.22/2008.

La presente deliberazione, attesa l'urgenza di provvedere in merito, viene resa dalla G.C., immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 – comma 4 – D.Lgs. n.267/2000 con separata ed unanime votazione.

